

COMMISSIONE VII

DIFESA

68.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 21 APRILE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VITO ANGELINI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
ANGELINI ed altri: Adeguamento dell'organico del ruolo servizi dell'aeronautica, modifiche della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e nuove norme per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali piloti di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica nonché modifiche ed interpretazione autentica di alcuni articoli della legge 20 settembre 1980, n. 574 (2337);	
MILANI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2376);	
REGGIANI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 6, sesto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto riguarda l'avanzamento dei tenenti colonnelli medici del servizio sanitario (2422);	
ACCAME: Modifica agli articoli 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernenti benefici in favore degli ufficiali dell'esercito, marina e aeronautica provenienti dai sottufficiali (2486);	
PAZZAGLIA ed altri: Norme a favore degli ufficiali di complemento che transitano nel ruolo speciale unico dopo l'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574 (2671);	
STEGAGNINI ed altri: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento, degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto riguarda l'avanzamento dei tenenti colonnelli medici del servizio sanitario	

	PAG.
dell'esercito per il periodo transitorio 1981-1985 (2908);	
VERNOLA ed altri: Modifiche all'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente norme per l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2934);	
TASSONE: Proroga di alcune disposizioni della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (3566)	507
PRESIDENTE	507, 519
ALBERINI GUIDO	518
MAZZOLA FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	519
MILANI ELISEO	519
STEGAGNINI BRUNO, <i>Relatore</i>	507
ZANINI PAOLO	518
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (3130)	519
PRESIDENTE	519, 520
MAZZOLA FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	520
STEGAGNINI BRUNO, <i>Relatore</i>	519
ZANINI PAOLO	519
Proposte di legge (Seguito della discussione ed approvazione):	
TASSONE: Concessione di una indennità di incentivazione al personale civile del Ministero della difesa (2032);	
ACCAME: Istituzione di un premio di incentivazione per il personale civile del Ministero della difesa (3795)	520
PRESIDENTE	520, 522, 523
ACCAME FALCO	521
ALBERINI GUIDO	523
BARACETTI ARNALDO	523
CACCIA PAOLO PIETRO	523
CRAVEDI MARIO	521
MAZZOLA FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	522
PERRONE ANTONINO, <i>Relatore</i>	521
Votazioni segrete:	
PRESIDENTE	523

La seduta comincia alle 9,15.

FRANCESCA LODOLINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Angelini ed altri: Adeguamento dell'organico del ruolo servizi dell'aeronautica, modifiche della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e nuove norme per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali piloti di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica nonché modifiche ed interpretazione autentica di alcuni articoli della legge 20 settembre 1980, n. 574 (2337); Milani ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2376); Reggiani ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 6, sesto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2422); Accame: Modifica agli articoli 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernenti benefici in favore degli ufficiali dell'esercito, marina e aeronautica provenienti dai sottufficiali (2486); Pazzaglia ed altri: Norme a favore degli ufficiali di complemento che transitano nel ruolo speciale unico dopo l'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574 (2671); Stegagnini ed altri: Modifiche alla legge 20 settembre 1980,

n. 574, concernente unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento, degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto riguarda l'avanzamento dei tenenti colonnelli medici del servizio sanitario dell'esercito per il periodo transitorio 1981-1985 (2908); Vernola ed altri: Modifiche all'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente norme per l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (2934); Tassone: Proroga di alcune disposizioni della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (3566).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Angelini ed altri: «Adeguamento dell'organico del ruolo dei servizi dell'aeronautica, modifiche della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e nuove norme per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali piloti di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica nonché modifiche ed interpretazione autentica di alcuni articoli della legge 20 settembre 1980, n. 574»; Milani ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica»; Reggiani ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 6, sesto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e della aeronautica»; Accame: «Modifica agli articoli 28, 29 e 30 della legge 20 settem-

bre 1980, n. 574, concernenti benefici in favore degli ufficiali dell'esercito, marina e aeronautica provenienti dai sottufficiali»; Pazzaglia ed altri: «Norme a favore degli ufficiali di complemento che transitano nel ruolo speciale unico dopo l'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574»; Stegagnini ed altri: «Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento, degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto riguarda l'avanzamento dei tenenti colonnelli medici del servizio sanitario dell'esercito per il periodo transitorio 1981-1985»; Vernola ed altri: «Modifiche all'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente norme per l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e della aeronautica»; Tassone: «Proroga di alcune disposizioni della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica».

L'onorevole Bruno Stegagnini ha facoltà di illustrare il testo unificato delle proposte di legge in discussione, elaborato di concerto con i rappresentanti dei gruppi presenti in Commissione.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*, Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il lavoro del gruppo informale da me coordinato ha portato alla predisposizione di un testo unificato, che ricomprende gli aspetti più importanti delle iniziative legislative di carattere parlamentare, che si sono aggiunte alla originaria proposta Angelini ed altri n. 2337.

Propongo, pertanto, che tale testo unificato sia votato in linea di principio ai fini di una sua immediata trasmissione alle Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), per il prescritto parere di competenza.

Esso è del seguente tenore:

TITOLO I

APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 E 3, LETTERA C), DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1980, N. 242.

ART. 1.

Ferme restando le forme di reclutamento ordinario previste dalle norme vigenti, il Ministro della difesa ha la facoltà di bandire concorsi straordinari per la nomina a sottotenente in servizio permanente dell'arma Aeronautica ruolo servizi, riservati ai sottufficiali in servizio permanente, in ferma o rafferma, dell'arma Aeronautica ruolo specialisti.

I concorsi di cui al presente articolo sono banditi secondo le modalità, la disciplina ed i programmi indicati con decreto del Ministro della difesa. Per la partecipazione a detti concorsi si prescindono dai limiti di età.

ART. 2.

In deroga a quanto previsto dalla tabella 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, l'organico nei gradi di sottotenente, tenente e capitano del ruolo servizi è unificato e fissato in 1301 unità complessive.

In corrispondenza degli incrementi organici previsti dal precedente comma la consistenza complessiva dei sergenti e dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti e specialisti dell'Aeronautica militare, stabilita dall'articolo 2 della legge 18 gennaio 1977, n. 9, è diminuita di altrettante unità.

Sino a quando non si darà luogo con successivi provvedimenti legislativi alla rideterminazione degli organici di ciascun grado e del numero delle promozioni annuali a scelta i tenenti del ruolo servizi sono valutati e, qualora idonei, sono promossi al grado superiore sempreché abbiano compiuto i prescritti periodi di ser-

vizio ed abbiano maturato 4 anni di permanenza nel grado.

Restano valide in quanto applicabili le norme di cui agli articoli 25 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TITOLO II

NUOVE DISPOSIZIONI PER IL RECLUTAMENTO E L'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA E PER L'AMMISSIONE DEGLI STESSI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL RUOLO SPECIALE UNICO DELLE ARMI DELL'ESERCITO, DEL RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA E DEL RUOLO NAVIGANTI SPECIALI DELL'AERONAUTICA.

ART. 3.

Gli ufficiali di complemento dell'arma Aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo indetti dal Ministero della difesa.

ART. 4.

Ai corsi di pilotaggio di cui all'articolo precedente possono essere ammessi, a domanda, i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

1) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventitreesimo alla data del bando di concorso;

2) risultino di buona condotta morale e civile;

3) abbiano conseguito un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione;

4) siano dotati dei requisiti fisici e di quelli psicoattitudinali necessari per esercitare la navigazione aerea in qualità di piloti militari, da accertarsi presso appositi enti dell'Aeronautica militare;

5) si impegnino ad assumere, in caso di ammissione al corso, una ferma di anni dodici;

6) facciano risultare, se minorenni, di aver ottenuto il consenso del padre o di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Per coloro i quali siano già incorporati ovvero abbiano adempiuto gli obblighi di leva presso altra forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della forza armata di appartenenza.

ART. 5.

I giovani ammessi ai corsi di pilotaggio aereo sono assunti con il grado di aviere allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, a decorrere dalla data d'inizio dei corsi suddetti.

Essi sono promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti all'atto del conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano.

Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio, sono cancellati dai rispettivi ruoli per assumere la qualità di allievi. Qualora essi vengano dimessi dai corsi sono reintegrati nel grado e il periodo di frequenza dei corsi medesimi è computato nella anzianità di grado.

Durante la frequenza dei corsi di pilotaggio agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o in rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

ART. 6.

Al termine del corso, gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici, conseguono, se giudicati idonei ad assumere le funzioni

del grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'arma Aeronautica, ruolo naviganti.

Gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, ma che non abbiano conseguito l'idoneità agli esami o siano stati giudicati non idonei al grado di sottotenente di complemento dell'arma Aeronautica, ruolo naviganti, conseguono la nomina a pilota militare e in tale qualità sono tenuti a prestare servizio con il grado di sergente per un periodo di sei anni a decorrere dalla data d'inizio del corso di pilotaggio.

Il Ministro della difesa, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che, per motivi psicofisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

ART. 7.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma terzo, della presente legge, coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare, oppure siano dimessi dal corso per motivi psicofisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, cessano dalla qualità di allievi ufficiali e completano la ferma di leva nella categoria di governo del ruolo servizi dell'Aeronautica, col grado raggiunto; essi possono, però, a domanda, con esclusione dei dimessi per motivi disciplinari, previa rinuncia al grado raggiunto, partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ad uno dei corsi indetti per allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica di ruoli diversi da quello naviganti.

In tal caso i dimessi possono essere inviati in licenza straordinaria senza assegni, in attesa di essere avviati ai corsi allievi ufficiali anzidetti.

Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualità di allievo ufficiale pilota di

complemento è considerato utile agli effetti del compimento della ferma di leva.

Coloro che intendano concorrere alla ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito possono a loro domanda e previa rinuncia al grado raggiunto, essere messi a disposizione dei distretti militari.

ART. 8.

Al compimento della ferma di anni dodici gli ufficiali di complemento dell'arma Aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, sono collocati in congedo illimitato.

Per i primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge gli ufficiali piloti che abbiano trascorso alle armi almeno otto anni dall'inizio della ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del compimento della ferma stessa, per le esigenze dell'aviazione civile.

Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

ART. 9.

Il Ministro della difesa, nei primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, può prosciogliere, a domanda, dalla ferma contratta ai sensi dell'articolo 5, per le esigenze dell'aviazione civile, allievi che abbiano conseguito il brevetto di pilota d'aeroplano. I predetti allievi, ove non abbiamo già ottemperato agli obblighi di leva, sono tenuti ad adempiere tali obblighi.

ART. 10.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito ammessi alle ferme e rafferme volontarie previste dalle leggi in vigore, che acquisiscono la specializzazione di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, debbono vincolarsi ad una ferma volontaria di anni dodici a decorrere dalla data di

ammissione al corso di specializzazione per il conseguimento del relativo brevetto di pilotaggio.

Nei primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge gli ufficiali di cui al precedente comma, che abbiano compiuto almeno otto anni della ferma contratta, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del compimento della ferma stessa, per le esigenze dell'aviazione civile.

Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito che non portino a termine o non superino i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aereo o di pilota di elicottero sono prosciolti dalla ferma di anni dodici, salvo l'obbligo di completare la ferma cui fossero precedentemente vincolati.

ART. 11.

L'articolo 2 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, concernente il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali ammessi ai corsi di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data d'inizio dei corsi stessi. In tale ferma sono commutate le ferme e rafferme alle quali gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo siano vincolati ai sensi delle leggi in vigore ».

L'articolo 4 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di complemento che non portino a termine o non superino i corsi di pilotaggio aereo per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano sono prosciolti dalla ferma di anni dodici, salvo l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati ».

Gli articoli 5 e 6 della stessa legge sono abrogati.

ART. 12.

Nei primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge gli ufficiali piloti di complemento della Marina che abbiano compiuto almeno 8 anni della ferma di anni dodici, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, per le esigenze dell'aviazione civile.

Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

ART. 13.

Agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati in congedo illimitato al termine della ferma di anni dodici, ovvero prima in base a quanto stabilito dagli articoli 8 secondo comma, 10 secondo comma e 12 della presente legge, è corrisposto un premio di congedamento.

Tale premio spetta nelle misure sottoindicate per ogni semestre di servizio prestato posteriormente al compimento del quindicesimo mese di ferma, per il quale si sia percepita l'indennità mensile di aeronavigazione:

1) lire 350.000, per gli ufficiali che abbiano completato la ferma di anni dodici;

2) lire 275.000, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma inferiore a dodici anni ma superiore a dieci;

3) lire 200.000, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma pari o inferiore a dieci anni.

Il premio è corrisposto nella misura di lire 100.000 a semestre agli ufficiali che ottengano il passaggio in servizio permanente effettivo ai sensi del successivo articolo 20.

Il semestre è considerato come intero quando sia stato prestato servizio per almeno tre mesi.

ART. 14.

Il premio di cui all'articolo 13 è corrisposto, in relazione alla durata del servizio prestato, anche agli ufficiali piloti di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che siano stati prosciolti dalla ferma per motivi psicofisici e nel caso contemplato nel secondo comma del successivo articolo 15.

In caso di morte, la somma corrispondente al premio di congedamento, è corrisposta agli eredi aventi diritto per la parte maturata.

Il premio di congedamento non compete agli ufficiali, o ai loro eredi, che abbiano conseguito il titolo alla pensione privilegiata, o vengano ad acquisire diritto alla pensione ordinaria, al termine della ferma, in base alle vigenti norme.

ART. 15.

Il Ministro della difesa, sentita la commissione ordinaria di avanzamento, può disporre il collocamento in congedo illimitato, prima del compimento della ferma contratta, degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati a norma della presente legge, per gravi infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative, ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale. In tal caso all'ufficiale non è corrisposto alcun premio di congedamento.

Al verificarsi delle circostanze sopra indicate, su proposta della commissione ordinaria di avanzamento, può essere disposto dal Ministro della difesa, tenuto conto della minore rilevanza dei fatti, anziché il provvedimento di congedo illimitato, la riduzione del premio di congedamento in ragione del 30 per cento per l'intero periodo di servizio o per parte di esso.

Gli ufficiali di complemento dell'arma Aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge che per qualsiasi motivo siano esonerati dal pilotag-

gio vengono trasferiti, con il proprio grado e anzianità, nel ruolo servizi dell'arma Aeronautica. Qualora abbiano trascorso alle armi almeno un periodo di tempo corrispondente alla ferma di leva, essi sono collocati in congedo illimitato.

ART. 16.

Gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dai corsi di pilotaggio istituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, se ancora alle armi alla data predetta, possono chiedere entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di assumere la ferma di anni dodici decorrente dalla data in cui vennero avviati ai corsi di pilotaggio aereo.

In tal caso si applicano agli ufficiali suddetti le norme di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 19 della presente legge. Il premio è determinato in relazione al periodo di servizio complessivamente prestato dalla data di decorrenza della ferma, ma il numero dei semestri utili per la corresponsione del premio stesso sulla base delle misure previste dal precedente articolo 11 è computato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, trattenuti in servizio o reclutati ai sensi delle leggi 28 marzo 1968, n. 371, 21 febbraio 1963, n. 249, e 21 maggio 1960, n. 556, che chiedano ed ottengano di commutare la ferma contratta in quella di anni dodici, il premio di congedamento nelle misure previste dal precedente articolo 13 è corrisposto al termine della nuova ferma assunta, secondo i criteri stabiliti nel precedente comma secondo. Per il periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge il premio di congedamento è liquidato nella misura e secondo le modalità previste rispettivamente dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 371, dall'articolo 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e dall'articolo 9 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

Agli ufficiali piloti di complemento della Marina e dell'Aeronautica reclutati ai sensi della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e della legge 21 maggio 1960, n. 556, che non chiedano o non ottengano di assumere la ferma prevista dalla presente legge, il premio di congedamento è corrisposto secondo le modalità contemplate rispettivamente dagli articoli 6 e 9 delle leggi suddette.

ART. 17.

Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito e dell'Aeronautica reclutati in base alla presente legge che, per ciascun esercizio finanziario, può essere mantenuto in servizio, è determinato annualmente con la legge di bilancio.

Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, per quanto concerne il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento della Marina.

ART. 18.

In favore degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica congedati alla scadenza della ferma prevista dalla presente legge, ovvero prosciolti da tale ferma senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione, a cura dell'amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo dei contributi a carico del militare è trattenuto sul premio di congedamento eventualmente spettante; la parte eccedente rimane a carico dello Stato.

ART. 19.

Agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,

vincolati alla ferma di anni dodici, possono essere fatti acquisire nel corso della ferma nell'ambito dei velivoli militari sui quali hanno conseguito l'abilitazione, i titoli e la preparazione necessari per il conseguimento dei brevetti e delle abilitazioni richiesti per l'impiego quale pilota professionista nell'ambito delle attività dell'aviazione civile. I brevetti e le abilitazioni possono essere conseguiti anche durante il periodo di servizio militare.

Nel caso di collocamento in congedo illimitato, prima del compimento della ferma di anni dodici, degli ufficiali piloti di complemento per le esigenze dell'aviazione civile, ai sensi degli articoli 8, 10 e 12 della presente legge, le compagnie di navigazione aerea che utilizzano detti ufficiali sono tenute a rimborsare all'erario, con riassegnazione al bilancio della difesa, da disporsi con decreto del Ministro del tesoro, le spese sostenute per far conseguire ai medesimi il brevetto di pilota d'aeroplano, nella misura pari a tanti dodicesimi per quanti sono gli anni di anticipato collocamento in congedo illimitato, nonché, per l'intero loro importo, le spese eventualmente sostenute, ai sensi del precedente comma, per far conseguire agli interessati la preparazione necessaria per l'impiego quali piloti professionisti nell'aviazione civile.

Le suddette compagnie devono altresì rimborsare, analogamente a quanto previsto dal precedente secondo comma, lo intero ammontare delle spese sostenute per far conseguire il brevetto di pilota d'aeroplano agli allievi dei corsi di pilotaggio aereo nel caso di proscioglimento della ferma contratta per le esigenze dell'aviazione civile, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge.

ART. 20.

È data facoltà al Ministro della difesa di bandire annualmente distinti concorsi per piloti per il reclutamento di capitani in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, arti-

glieria e genio, di tenenti di vascello in servizio permanente del ruolo speciale del corpo di stato maggiore e di capitani in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, per il numero di posti che verrà stabilito nei bandi di concorso; detto numero non può superare le vacanze esistenti alla data del bando stesso nell'organico dei capitani e dei tenenti di vascello, maggiorati sino ad un massimo di un quindicesimo del rispettivo organico. Gli ufficiali reclutati mediante i predetti concorsi, se eccedenti il numero delle vacanze, sono immessi nei relativi ruoli in soprannumero agli organici.

Le eventuali eccedenze non sono computate ai fini dei reclutamenti da effettuare in via ordinaria e per i suddetti ruoli e sono assorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. Ai singoli concorsi possono partecipare, a seconda della forza armata di appartenenza, gli ufficiali di complemento vincolati alla ferma di anni dodici che siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente e che abbiano compiuto, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, undici anni di servizio, decorrenti dall'inizio della ferma.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:

1) per l'Esercito da:

a) un ufficiale generale proveniente dai ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a generale di brigata - presidente;

b) due ufficiali dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;

c) un impiegato della carriera direttiva di qualifica non superiore a diret-

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 APRILE 1983

tore di sezione, segretario senza diritto di voto;

2) per la Marina da:

a) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio - presidente;

b) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri;

c) un impiegato della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto di voto;

3) per l'Aeronautica da:

a) un ufficiale dell'arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;

b) due ufficiali dell'arma Aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;

c) un impiegato della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto di voto.

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del bando di concorso, sono i seguenti:

A) titoli relativi alle qualità militari e professionali;

B) ogni altro titolo, ricompensa e benemerita risultante dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale o dai documenti presentati dai concorrenti tra quelli indicati nel bando di concorso.

Per la valutazione dei titoli sopra indicati è assegnato un massimo di 45 punti, ripartiti nel modo seguente:

1) 30 punti per i titoli di cui alla lettera a);

2) 15 punti per i titoli di cui alla lettera b).

Coloro che non abbiano riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera A) del terzo comma del presente articolo sono dichiarati non idonei.

Ogni componente la commissione giudicatrice può disporre, per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere a) e b), soltanto di un terzo del punteggio massimo stabilito per ciascuna categoria dei titoli stessi.

La graduatoria del concorso è formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui ai precedenti commi.

Gli ufficiali idonei che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati, rispettivamente, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tenenti di vascello in servizio permanente effettivo ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, capitani in servizio permanente effettivo dell'arma Aeronautica, ruolo naviganti speciale.

I vincitori del concorso assumono una anzianità assoluta pari a quella posseduta nel grado di capitano o di tenente di vascello alla data del decreto di nomina in servizio permanente effettivo, diminuita di due anni, e prendono posto nei rispettivi ruoli, in relazione a detta anzianità assoluta, nell'ordine della graduatoria del concorso, dopo l'ultimo parigrado avente la stessa anzianità assoluta.

I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali reclutati nel servizio permanente a norma del presente articolo possono essere riscattati, a domanda degli interessati, ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita ENPAS e dell'indennità supplementare delle casse ufficiali.

ART. 21.

Agli ufficiali di cui alla presente legge si applicano le norme previste dagli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della legge 20 settembre 1980. n. 574.

ART. 22.

La legge 21 maggio 1960, n. 556, è abrogata.

TITOLO III

ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI
DI FERMA AI SOTTUFFICIALI PILOTI

ART. 23.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 28, quinto comma, 33, secondo comma, 34 e 40, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, le norme previste per i ruoli speciali devono intendersi estese anche al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici ed al Corpo di Commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

TITOLO IV

ESTENSIONE, PROROGA ED INTEGRAZIONE
DI ALCUNE NORME DELLA LEGGE
20 SETTEMBRE 1980, N. 574

ART. 25.

Sono prorogati fino al 31 dicembre 1985:

a) la validità del quadro IV - ruolo del Corpo tecnico riportato all'allegato B, indicata nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

b) i limiti di età per la cessazione dal servizio dei maggiori, capitani e subalterni e gradi corrispondenti di ciascun ruolo normale, speciale ed a esaurimento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica come stabiliti al primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

c) le norme previste dagli articoli 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti l'avanzamento degli ufficiali di taluni ruoli dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:

«Per l'anno 1985:

a) l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in SPE del Corpo tecnico è pari a 1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e dei maggiori in ruolo al 31 dicembre 1984. Per lo stesso anno il numero delle promozioni al grado superiore è stabilito in 13 unità, fermi restando i contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

b) l'avanzamento dei maggiori in SPE del Corpo tecnico ha luogo ad anzianità. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto tre anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente al compimento di quattro anni di permanenza nel grado;

c) l'avanzamento dei capitani ha luogo ad anzianità. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto sei anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente al compimento di sette anni di permanenza nel grado.

I periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento degli ufficiali di cui al presente comma sono quelli indicati nel quadro IV - ruolo del Corpo tecnico, riportato nell'allegato B della presente legge. Il periodo di attribuzioni specifiche previsto per il grado di capitano può essere compiuto per la metà nel grado di maggiore. Le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani in SPE del Corpo tecnico vengono determinate alla data del 1° gennaio 1985 ».

ART. 26.

Le riduzioni di anzianità previste dal quarto comma degli articoli 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, rispetto ai diciotto ed ai ventidue anni di

servizio richiesti per la promozione, rispettivamente, a maggiore ed a tenente colonnello o gradi corrispondenti, sono ridotte per una sola volta, nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, per l'avanzamento ai gradi di maggiore o di tenente colonnello o gradi corrispondenti, nella misura di un anno ogni tre anni di servizio comunque prestati nella categoria dei sottufficiali fino ad un massimo di tre anni. Restano ferme le modalità di applicazione previste nel suddetto quarto comma degli articoli 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

ART. 27.

All'articolo 19 della legge 20 settembre 1980, n. 574 è aggiunto il seguente comma:

« Per i sottotenenti, già in servizio alla data del 9 ottobre 1980, reclutati dai giovani che abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami nelle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi delle facoltà di ingegneria e che siano stati ammessi, mediante concorso per titoli, alla frequenza del corso straordinario di durata non inferiore ad un anno in svolgimento presso la scuola di applicazione, si applicano le norme precedentemente in vigore per la promozione al grado di tenente ».

All'articolo 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto, dopo l'ultimo comma, il seguente:

« Gli ufficiali che, in mancanza del titolo di studio, abbiano prodotto domanda di rinuncia a sostenere gli esami obbligatori per l'avanzamento di cui all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, possono, in deroga all'articolo 41 della precitata legge, essere riammessi a domanda a sostenere i prescritti esami.

Le domande di cui al precedente comma dovranno essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

ART. 28.

All'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« I colonnelli del corpo tecnico ivi trasferiti in applicazione del presente articolo, qualora entro il 31 dicembre 1985 siano raggiunti dal limite di età senza poter essere valutati ai fini dell'avanzamento almeno una volta — ma che lo sarebbero stati nel servizio tecnico di provenienza, in quanto compresi nelle aliquote di valutazione determinate in applicazione delle norme precedenti all'entrata in vigore della presente legge — vengono comunque inclusi nell'aliquota di avanzamento determinata per l'anno in cui essi sono raggiunti dal limite di età ».

ART. 29.

Dopo il secondo comma dell'articolo 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« I maggiori scavalcati nella promozione al grado superiore da pari grado meno anziani in ruolo che sono stati promossi in precedenza al grado superiore in quanto hanno maturato per primi il requisito di 22 anni di servizio richiesto per l'avanzamento, acquisiscono nel grado di tenente colonnello, ai soli fini giuridici, un'anzianità di grado che li ricollochi nella posizione di ruolo relativa già posseduta nel grado di maggiore ».

ART. 30.

All'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574 è aggiunto il seguente comma:

« I generali e gradi corrispondenti che abbiano ricoperto la carica di capo di un corpo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica sono promossi al grado superiore, anche se il grado non è previsto nel ruolo di appartenenza, il giorno prima della data di collocamento in quiescenza ».

ART. 31.

Il primo comma dell'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è così modificato:

« Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali di cui al precedente articolo 37 può essere riservato fino all'80 per cento dei posti messi a concorso per l'arma dei carabinieri, per i ruoli speciali di ciascuna forza armata, per i corpi automobilistico, di amministrazione e di sussistenza dell'esercito e per il ruolo servizi dell'arma aeronautica e, nei concorsi a nomina diretta ad ufficiali, per i ruoli di ciascuna forza armata per i quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea. I posti riservati non coperti sono portati in aumento di quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo ».

ART. 32.

Con i limiti di carriera e di grado e le condizioni di avanzamento previste dalla legge 20 settembre 1980, n. 574 e della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e sue modificazioni ed integrazioni i ruoli ad esaurimento assumono la denominazione di ruoli speciali aggiunti in servizio permanente ad esaurimento cessando di appartenere al titolo V della legge n. 1137 del 1955.

Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali speciali hanno la precedenza, per ciò che riguarda il diritto al comando, sugli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale aggiunto ad esaurimento di grado uguale.

Agli ufficiali dei ruoli speciali aggiunti in servizio permanente ad esaurimento si applicano le norme giuridiche previste per il personale in SPE.

ART. 33.

L'articolo 46 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di grado inferiore a tenente colonnello dei ruoli normali e speciali e quelli dei ruoli ... ad esaurimento

istituiti dalla presente legge, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità e, se idonei ed iscritti in quadro di avanzamento, sono promossi con anzianità di un anno posteriore a quella che avrebbero conseguito qualora fossero stati iscritti in quadro di avanzamento nella precedente valutazione. Se giudicati ancora non idonei, i predetti ufficiali non sono più valutati e permangono in servizio fino al limite di età previsto dal grado rivestito.

I benefici del presente articolo si applicano anche al personale in servizio che abbia già subito una sola valutazione e sia stato giudicato non idoneo. Nel caso in cui detto personale sia giudicato idoneo nella nuova valutazione e risulti iscritto in quadro di avanzamento, viene promosso con anzianità di grado corrispondente al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, dopo i parigrado iscritti in quadro per detto anno ».

ART. 34.

L'ufficiale in servizio permanente e dei ruoli ad esaurimento, che si trovi in aspettativa per mandato parlamentare e che non ricopra le cariche di ministro o sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione, è normalmente incluso nelle aliquote di valutazione sulla base dell'anzianità di ruolo o di grado posseduta, è valutato e, se giudicato idoneo, è promosso al grado superiore.

Il personale di cui al precedente comma viene valutato prescindendo da corsi, esami, periodi di servizio, di comando e di attribuzioni specifiche previsti per l'avanzamento.

L'avanzamento dei predetti ufficiali è sempre considerato ad anzianità e le promozioni vengono comunque attribuite in soprannumero.

ART. 35.

All'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dal-

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 APRILE 1983

l'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno altresì valore per gli ufficiali che, in conseguenza di procedimenti penali conclusi con sentenza definitiva di assoluzione con formula piena, non hanno potuto partecipare alle tre valutazioni previste dalla legge e conseguentemente si trovano in posizione di pretermessi ».

All'ultimo comma dell'articolo 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è aggiunto:

« c) Nel caso in cui il provvedimento cautelativo della sospensiva abbia interessato un comando, lo stesso comando gli deve essere assegnato alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva ».

ART. 36.

Gli ufficiali inferiori che, dichiarati non idonei all'avanzamento al grado di tenente, sono stati trasferiti nel complemento dal servizio permanente e sono trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento dell'intero periodo di ferma volontariamente contratta, possono chiedere, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di essere immessi nei ruoli ad esaurimento, con le modalità previste al quarto e quinto comma dell'articolo 36 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

L'ufficiale è trasferito in ruolo con il grado e l'anzianità posseduta fermi restando, nei suoi riguardi, gli obblighi di ferma precedentemente contratti.

ART. 37.

Ferme restando le condizioni più favorevoli che possono determinarsi con le leggi precedenti, per le promozioni attribuite e da attribuire negli anni dal 1981

al 1985, i periodi di anzianità di servizio permanente per la promozione ai gradi di maggiore e di tenente colonnello — di cui ai commi sesto e settimo dell'articolo 6 della legge n. 574 del 1980 — per gli ufficiali dei corpi logistici per la cui nomina in SPE è richiesto il possesso del diploma di laurea, sono ridotti di due anni.

Nei confronti degli ufficiali reclutati dai laureati che, ai sensi del regio decreto 14 marzo 1938, n. 596 e successive modificazioni abbiano compiuto da allievi un anno di corso presso l'Accademia militare, detti periodi di anzianità sono ridotti di anni tre.

In ogni caso gli ufficiali promossi in applicazione del presente articolo non possono assumere anzianità di grado anteriore alla data 1° gennaio 1981 e non possono comunque superare in ruolo ufficiali aventi uguale o maggiore anzianità di carriera in servizio permanente. Per gli ufficiali già promossi o già valutati alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide le valutazioni già effettuate e viene soltanto modificata la data di promozione ai soli fini giuridici; per gli ufficiali ancora da valutare vengono determinate aliquote suppletive di valutazione e quadri suppletivi di avanzamento.

Le norme di cui al presente articolo sono estese in quanto applicabili agli ufficiali della marina e dell'aeronautica di cui rispettivamente agli articoli 24 e 25 della citata legge 20 settembre 1980, n. 574.

PAOLO ZANINI. Il gruppo comunista dà il proprio assenso in linea di principio al testo unificato proposto dal relatore Stegagnini, ma si riserva di esprimere, in sede di discussione degli articoli, la propria opinione su alcune particolari questioni.

GUIDO ALBERINI. Il gruppo socialista è in linea di massima favorevole al testo unificato e quindi è del parere che esso debba essere trasmesso alle Commissioni

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 APRILE 1983

I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) per il prescritto parere di competenza.

ELISEO MILANI. Anch'io dichiaro di essere favorevole in linea di massima al testo unificato e alla relativa trasmissione alle Commissioni I e V.

FRANCESCO MAZZOLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo non ha alcunché da obiettare circa l'approvazione in linea di principio del testo unificato, pur riservandosi di esprimere il proprio parere in sede di discussione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di trasmettere il testo unificato delle proposte di legge nn. 2337, 2376, 2422, 2486, 2671, 2908, 2934 e 3566, alle Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), per il prescritto parere di competenza.

(È approvata).

Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 9,25, è ripresa alle 10.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica) (3130).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 27 gennaio 1982.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Stegagnini ha facoltà di svolgere la relazione.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Questo disegno di legge contiene alcune modifiche alla legge sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, che prevede il concorso presso l'accademia militare per il conseguimento del grado di sottotenente in servizio permanente effettivo nelle varie armi e servizi, e nell'Arma dei carabinieri.

L'articolo unico di cui si compone il disegno di legge tende a modificare il numero dei posti riservati per l'Arma dei carabinieri agli allievi già frequentatori della scuola militare « Nunziatella ».

Come tutti sanno, nella scuola militare « Nunziatella » i giovani frequentano i corsi di studio liceali, ultimati i quali hanno diritto, se superano le prove del concorso, ad accedere alle accademie militari ed in particolare a quella di Modena.

È accaduto, purtroppo, che il numero dei concorrenti provenienti dalla « Nunziatella » è andato riducendosi fino al punto di essere uguale al numero dei posti riservati ad essi dall'accademia militare, rendendo così impossibile una selezione accurata di quei giovani proprio mentre i concorrenti civili costituivano una massa abbastanza numerosa, con soggetti talvolta qualitativamente migliori di quelli provenienti dalla « Nunziatella ».

Con il disegno di legge all'ordine del giorno si tende a ridurre il numero di posti riservati ai concorrenti provenienti dalla « Nunziatella » lasciando così una maggiore possibilità di scelta all'accademia militare nei confronti dei concorrenti civili.

Invito pertanto la Commissione ad approvare rapidamente questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PAOLO ZANINI. Il gruppo comunista concorda sullo spirito che ha animato la presentazione di questo disegno di legge poiché, di fatto, si è registrata negli ul-

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 APRILE 1983

timi anni una sproporzione del numero dei concorrenti provenienti dalla scuola militare « Nunziatella », da un lato, e di quello dei concorrenti civili, dall'altro, rispetto alle percentuali dei posti assegnati agli uni ed agli altri dall'accademia militare.

La modifica che si intende apportare con questo provvedimento ci sembra, dunque, un elemento che potrà favorire una migliore selezione tra i giovani che entreranno nell'accademia militare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa.

FRANCESCO MAZZOLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Questo provvedimento è stato ampiamente dibattuto al Senato. In realtà il Senato ha voluto approfondire meglio il problema specialmente in relazione al fatto che, essendo la « Nunziatella » una scuola media superiore di indirizzo e di preparazione all'accademia militare, si potesse correre il rischio di perdere l'utilità della ammissione all'accademia militare dei concorrenti provenienti dalla « Nunziatella ». Ma, dopo una audizione del generale Cappuzzo, al Senato si sono resi conto che un tale rischio non si sarebbe corso perché, pur riducendosi la quota percentuale dei posti riservati ai concorrenti della « Nunziatella » per l'ingresso nell'Arma dei carabinieri, tuttavia sarebbe rimasto utilizzabile il personale studentesco proveniente dalla scuola militare di Napoli perché il 20 per cento dei posti ad esso riservati sia dall'accademia militare di Modena, sia dall'accademia della Guardia di finanza, sarebbero stati sufficienti ad assorbire quella parte dei giovani usciti dalla « Nunziatella » che si indirizzano verso le accademie militari e che, come risulta dalla valutazione dei dati forniti, è del 58 per cento. Tale percentuale, pur essendo diminuita dal 50 al 20 per cento la quota riservata per l'ingresso nell'Arma dei carabinieri, viene

tuttavia assorbita dalle quote riservate all'accademia di Modena ed all'accademia della Guardia di finanza.

Pertanto il Governo insiste nell'invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'ammissione al corso dell'Accademia militare per i provenienti dalle categorie di cui alle lettere *b*) e *c*) del numero 1) ha luogo in seguito a concorso, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei prescritti titoli di studio. I provenienti dalla categoria di cui alla lettera *a*) del numero 1) sono ammessi con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza del 20 per cento dei posti messi a concorso, purché idonei in attitudine militare ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge Tassone: Concessione di una indennità di incentivazione al personale civile del Ministero della difesa (2032); Accame: Istituzione di un premio di incentivazione per il personale civile del Ministero della difesa (3795).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa del deputato Tassone: « Concessione di una indennità di incentivazione al personale civile del Ministero della difesa »; e Accame: « Istituzione di un premio di incentivazione per il personale civile del Ministero della difesa ».

Do lettura del parere espresso dalla I Commissione (Affari costituzionali): « Parere favorevole a condizione che venga previsto che l'indennità di incentivazione di cui al progetto di legge assorba le particolari forme di compenso per lavoro straordinario stabilite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1977, n. 422 ».

ANTONINO PERRONE, *Relatore*. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, credo che siamo giunti all'epilogo dell'esame di una proposta di legge che rappresenta un atto di equità nei confronti soprattutto dei militari, che, anche se con le stellette, operano a fianco dei civili. Sarebbe stato certamente ingiusto da un lato approvare una indennità operativa per i militari e dall'altro negare una indennità incentivante nei confronti delle funzioni svolte dai civili presso il Ministero della difesa. Preannuncio la presentazione di un emendamento all'articolo 1 del testo unificato del provvedimento in discussione, conformemente al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, nel senso di aggiungere dopo il primo comma dell'articolo 1 il seguente: « Tale indennità assorbe le particolari forme di compenso per lavoro straordinario stabilite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 ».

Io non sono riuscito ad avere incontri o contatti con i dirigenti sindacali del settore, però, per tranquillizzare i colleghi della Commissione, mi si dice che il presidente personalmente ha preso tali contatti con i segretari nazionali dei sindacati, i quali hanno ricordato che il personale civile del ministero della difesa non gode dell'indennità di cui sopra, per cui l'approvazione dell'emendamento suggerito dalla I Commissione affari costituzionali non crea alcun danno.

Il provvedimento che stiamo discutendo è stato formulato in collaborazione con i sindacati e, poiché abbiamo la garanzia da parte del presidente nel senso che i sindacati sono d'accordo sulla modifica proposta dalla I Commissione, ri-

tengo di sottoporre all'attenzione della Commissione l'emendamento in questione, senza nulla ledere o togliere ai lavoratori civili del Ministero della difesa.

MARIO CRAVEDI. Signor presidente, onorevoli colleghi, poiché la discussione sul complesso del provvedimento si è già svolta, intendo esprimere l'opinione del gruppo comunista circa l'emendamento proposto dal relatore. Credo che su tale proposta si possa concordare, perché si tratta più che altro di una precisazione. Infatti l'articolo relativo al finanziamento fa riferimento ai fondi stanziati per lo straordinario ed era quindi già implicito che i fondi per far fronte all'indennità incentivante sarebbero stati reperiti sul capitolo riguardante il lavoro straordinario.

Il gruppo comunista in definitiva è favorevole al provvedimento in discussione ed all'emendamento presentato dal relatore, poiché il medesimo pone fine ad una prassi, di carattere clientelare, invalsa presso il Ministero della difesa di erogare al personale « straordinari » non effettuati. L'emendamento infatti rappresenta una precisazione, perché domani il provvedimento non venga interpretato in maniera diversa. Del resto i sindacati hanno sempre chiesto, in tutte le discussioni che si sono svolte, l'abrogazione di quelle norme clientelari e l'applicazione dell'accordo intervenuto fra il Governo e i sindacati medesimi.

FALCO ACCAME. Sono favorevole al provvedimento in discussione ed all'emendamento presentato dal relatore Perrone, anche se non mi piace molto la parola « incentivante », che è contenuta nel titolo e che io stesso ho usato nella proposta di legge presentata (*Interruzione dell'onorevole Stegagnini*).

Si può fare anche dell'autocritica. Come ho detto anche nell'ultima seduta, dopo aver riflettuto, ho concluso che quel termine non mi piace: sembra che si dia un premio incentivante per far lavorare. A me sembra una parola che diminuisce

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 APRILE 1983

il valore del provvedimento, mi sembra insomma un termine riduttivo che propongo ai colleghi di sopprimere.

Credo che l'argomento sollevato dal collega Cravedi debba far riflettere la Commissione. È opportuno che sia eliminato uno strumento che è stato usato in maniera molto arbitraria, nel senso di « premiare » determinate persone. Si tratta infatti di uno strumento di pressione molto discrezionale. Mi auguro — non credo che si possa fare molto di più di un augurio — che, una volta approvato il provvedimento, determinati strumenti di pressione non riemergano. In tutto l'istituto militare ci sono strumenti che vengono usati in maniera del tutto discrezionale, *ad libitum*, come elemento di pressione e di condizionamento. Ciò non è certamente auspicabile per il buon funzionamento di una istituzione.

In definitiva, riordinando la materia, credo che ne dovrebbe trarre giovamento un modo diverso di gestire il personale, anche se ciò sfugge largamente al controllo del Parlamento. Certi episodi infatti li conosciamo casualmente e interveniamo in maniera sporadica. La nostra capacità informativa su tali questioni è molto scarsa. In questo senso credo che l'emendamento vada accettato, ma che debba anche costituire un indiretto richiamo a porre fine ad un modo di gestire che se non sempre, certamente a volte viene usato come uno strumento molto discrezionale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO MAZZOLA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere favorevole sull'emendamento che tra l'altro deriva da una precisa richiesta della Commissione affari costituzionali ed assume il valore di una precisazione in quanto — come è già stato detto — gli accordi sindacali previsti dalla stessa legge erano già approdati ad una conclusione di questo tipo. Pertanto l'emendamento può essere

accolto in quanto consente l'approvazione in tempi brevissimi del provvedimento.

PRESIDENTE. Desidero precisare che l'incontro con i rappresentanti dei sindacati del settore è avvenuto e che quei rappresentanti sindacali hanno auspicato che si pervenga ad una regolamentazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 422 del 1977 perché essi intendono determinare le condizioni di un pagamento direttamente collegato ad una situazione di lavoro.

Per quanto riguarda il termine « incentivazione », desidero ricordare all'onorevole Accame — che ha fatto la sua « sparata » e poi se ne è andato, come al solito — che tale termine è stato concordato d'intesa con il Governo e che, tra l'altro, è in rapporto ad un rendimento che viene misurato sulla base di un indicatore di produttività. Pertanto, non vi è nulla che sia regalato. Inoltre il settore della difesa è stato sempre quello che ha impiegato correttamente i fondi a sua disposizione; e perciò il personale della difesa è stato sempre il meno pagato fra quelli della pubblica amministrazione.

Per concludere, desidero chiarire che con questo atto il Parlamento non scavalca le organizzazioni sindacali perché questo non vuole fare. È stato un atto richiesto dalle organizzazioni sindacali per gli impedimenti che si erano frapposti alla conclusione di una trattativa già avvenuta tra Governo ed organizzazioni sindacali medesime.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato. Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

Al personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi i dirigenti, del Ministero della difesa, è attribuita un'indennità di incentivazione in rapporto al rendimento, misurato sulla base di indicatori di produttività da definire con decreto del ministro della difesa, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale.

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 APRILE 1983

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: «Tale indennità assorbe le particolari forme di compenso per lavoro straordinario stabilito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo articolo con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dei successivi articoli 2 e 3, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 2.

I benefici previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1983.

(È approvato).

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 42 miliardi in ragione d'anno, si farà fronte per l'anno 1983 mediante riduzione dei capitoli 4005 (lire 9 miliardi), 4011 (lire 13 miliardi e 830 milioni), 4013 (lire 7 miliardi e 340 milioni) e 4051 (11 miliardi e 830 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

PAOLO PIETRO CACCIA. Dichiaro che il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento.

ARNALDO BARACETTI. Anche il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento.

GUIDO ALBERINI. Dichiaro che il gruppo socialista voterà anch'esso a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Il testo unificato delle proposte di legge testé discusso sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico le votazioni a scrutinio segreto del disegno di legge n. 3130 e del testo unificato delle proposte di legge n. 2032 e 3795, esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica*) (3130).

Presenti	23
Votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberini, Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Bisagno, Caccia, Caiati, Cavaliere, Cerioni, Corvisieri, Cravedi, Fiori, Lo Bello, Lodolini, Milani, Perrone, Rossi, Stagnini, Tantalò, Tesi, Zanini e Zoppi.

Proposte di legge Tassone: « Concessione di una indennità di incentivazione

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 APRILE 1983

al personale civile del Ministero della difesa » (2032); Accame: « Istituzione di un premio di incentivazione per il personale civile del Ministero della difesa » (3795), in un testo unificato e con il seguente titolo: « Concessione di una indennità di incentivazione al personale civile del Ministero della difesa ».

Presenti	23
Votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberini, Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Bisagno, Caccia, Caiati, Cavaliere, Cerioni, Corvisieri, Cravedi, Fiori, Lo Bello, Lodolini, Milani, Perrone, Rossi, Stegagnini, Tantalò, Tesi, Zanini e Zoppi.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO